

Ordinanza sindacale di rimozione o smaltimento di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi illegittima per difetto d'istruttoria e di motivazione

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 19 dicembre 2022, n. 561 - Settesoldi, pres.; Busico, est. - Lovato (avv.ti Palma, Rossi e Marando) c. Comune di Mariano del Friuli (avv. De Pauli) ed a.

Sanità pubblica - Ordinanza sindacale di rimozione o smaltimento di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi - Ordine rivolto nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile, individuata nel legale rappresentate e liquidatore in carica al tempo dei fatti contestati - Difetto d'istruttoria e di motivazione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 18 novembre 2022 e depositato il successivo giorno 2 dicembre il ricorrente, già liquidatore della società Italsvenska s.r.l., ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Comune di Mariano del Friuli gli ha ordinato la rimozione e l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e rinvenuti presso l'area dell'ex ditta Italsvenska s.r.l. sita in via Garibaldi n. 2 a Mariano del Friuli, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, violazione dell'art. 2495 cod. civ. e d.lgs. n. 231/2001, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti in ordine all'individuazione del ricorrente quale destinatario del provvedimento impugnato; 2) violazione dell'art. 192 d.lgs. n. 152/2006 per erronea identificazione dei presupposti dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto e/o carenza di istruttoria.

2. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Alla camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm..

4. Il ricorso è fondato.

5. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'ordine ricevuto, sul rilievo di fondo che la società Italsvenska s.r.l., della quale era liquidatore sin dal 2012, è ormai estinta dal 1° agosto 2022, data di cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il motivo non è fondato perché parte dall'errore di prospettiva che il provvedimento impugnato sia stato indirizzato (e quindi l'ordine di rimozione dei rifiuti sia stato rivolto) alla società Italsvenska s.r.l., nella persona del suo legale rappresentate *pro tempore* e liquidatore.

Invece, dall'esame del provvedimento, emerge che esso è destinato in proprio all'odierno ricorrente (e non alla società nella persona di quest'ultimo), quale diretto responsabile della presenza dei rifiuti abbandonati, in ragione della carica all'epoca ricoperta all'interno della società.

L'amministrazione comunale, quindi, lungi dall'ordinare alla società Italsvenska s.r.l. (ormai estinta) la rimozione dei rifiuti abbandonati nel sito, ha correttamente diretto l'ordine di ripristino nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile, individuata nel legale rappresentate e liquidatore in carica al tempo dei fatti contestati.

La responsabilità è stata quindi attribuita al ricorrente in proprio per la sua posizione gestoria all'interno della società ormai estinta; quale soggetto (persona fisica) destinatario già all'epoca dei fatti degli obblighi di corretto smaltimento dei rifiuti e di rimozione di quelli abbandonati.

Non pare d'altra parte fondatamente sostenibile che l'Amministrazione non fosse a conoscenza dell'intervenuta estinzione della società e della cessazione del ricorrente dalla carica di liquidatore della stessa che, sin dal 2013, era soggetta a procedura concorsuale.

È quindi del tutto improprio il richiamo del primo motivo di gravame tanto all'art. 2495 cod. civ. quanto alla responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001, perché l'Amministrazione ha rivolto l'ordine di rimozione alla persona fisica del ricorrente e non all'ente (ormai estinto).

6. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato contestando che i rifiuti siano stati abbandonati in epoca anteriore al fallimento della Italsvenska s.r.l. (quindi prima del settembre-ottobre 2013).

6.1. Il motivo è fondato.

Dall'esame del provvedimento e dei presupposti documentati istruttori (sopralluogo dell'Arpa del 18 ottobre 2021 e segnalazione del Noava del 14 aprile 2022), non emergono univoci elementi che possano assicurare sull'effettiva presenza dei rifiuti abbandonati in data anteriore alla dichiarazione del fallimento né, quindi, che il loro abbandono sia imputabile al ricorrente.

6.2. Già in prima battuta occorre infatti rilevare che l'affermazione, contenuta nel provvedimento comunale impugnato, secondo la quale risulta *“appurato che i fatti accertati di cui sopra, si riferiscono all'attività produttiva della società Italvenska s.r.l., antecedente alla dichiarazione di fallimento avvenuta nel 2013”* è del tutto apodittica e non si fonda su solidi elementi istruttori opportunamente richiamati.

E, invece, nella presente fattispecie, proprio la precisa individuazione della collocazione temporale della condotta di abbandono è uno dei punti centrali per l'attribuzione della responsabilità, in ragione delle plurime e complesse vicende gestorie e di custodia che hanno interessato il sito.

6.3. Appare poi dirimente la circostanza – ben messa in luce dalla difesa del ricorrente – che, dall'esame della perizia del geom. Peresson, stilata su incarico del curatore del fallimento dell'Italvenska s.r.l. nell'aprile 2014, non emerga alcun riferimento alla presenza *in situ* dei rifiuti in questione.

Come ha correttamente rilevato il ricorrente, senza sul punto essere *ex adverso* contestato, dall'analisi dello stato dei luoghi che appare a pag. 13 e seguenti della predetta relazione nonché dalle successive fotografie allegate (pagine 25 e ss.), non risulta descritta la presenza dei rifiuti rinvenuti dall'ARPA in occasione del sopralluogo dell'ottobre 2021, ma solo quella di lastre di eternit. Tant'è vero che con l'ordinanza sindacale n. 1/2015 il Sindaco ebbe a suo tempo a ordinare al curatore fallimentare, a seguito di una tromba d'aria verificatasi il 17 febbraio 2014, solo di provvedere alla rimozione di detriti contenenti amianto e di bonificare i luoghi (sul punto vedasi la sentenza di quetso T.A.R. n. 441/2015), senza alcun riferimento all'ulteriore presenza di rifiuti o di altro materiale da rimuovere.

Il fatto che la relazione del 2014 nulla riferisca in ordine alla presenza dei rifiuti poi rinvenuti nel 2021 dall'ARPA e dal NOAVA, getta seri dubbi, senz'altro da approfondire all'interno di una partecipata istruttoria, sulla loro presenza in sito prima dell'anno 2014, periodo nel quale – stando alla ricostruzione dell'Amministrazione – i rifiuti sarebbero stati abbandonati.

6.4. Non sembra nemmeno adeguatamente approfondita la pur dedotta circostanza che negli anni abbiano avuto accesso al sito altri soggetti, a ciò legittimati in base a variegate tipologie di titoli e, quindi, potenzialmente responsabili - anche solo a titolo concorsuale - dell'accumulo di rifiuti.

6.5. Non guasta infine rilevare, sempre nell'ottica del difetto d'istruttoria e di motivazione, che lo stesso tenore letterale del provvedimento – che sul punto si appiattisce *in toto* sulla segnalazione del Noava del 14 aprile 2022 - riflette una certa perplessità della motivazione che ridonda nell'illegittimità dell'atto. Ciò si rileva quanto si afferma che i big bag contenenti ceneri e polveri, presenti nel “settore 2” e nel “settore capannone”, così indicati nella relazione, compreso quanto presente nei bacini di contenimento, indicati nella stessa come “settore 15”, *“deriverebbero”* dall'attività produttiva dello stabilimento. Infatti, l'accertamento dall'attribuzione dell'abbandono dei rifiuti al responsabile – attraverso la verifica della loro “inerenza” al ciclo produttivo dell'azienda - richiede un elevato grado di approfondimento e certezza, non essendo al riguardo sufficiente la mera plausibilità o la semplice possibilità di derivazione dal ciclo produttivo (a cui, invece, sembra alludere l'utilizzo del verbo al condizionale).

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, e, conseguentemente, il provvedimento comunale impugnato deve essere annullato, fatte salve e riservate le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.

Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della presente vicenda e dei vizi riscontrati, possono essere compensate.

(Omissis)